



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Prot. 2011/0030037

del 13/09/2011

Fascicolo : 2011/VII.11/1



Al Pro-Rettore Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimenti e Centri
Ai Presidenti dei Consigli di Corso, di interscambio e interfacoltà
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Ai Dirigenti
Ai Segretari Amministrativi dei Centri e Dipartimenti
Al Responsabile Amministrativo
del Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Responsabili di Area
Ai Responsabili degli Uffici e Servizi
Alle OO.SS.

Oggetto: controllo sulle assenze per malattia.

Il D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, art. 16, commi 9 e 10, ha modificato l'art. 55-bis del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controlli sulle assenze per malattia, il cui testo novellato per la parte di specifico interesse risulta dunque il seguente:

"..... omissis"

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3."

Poiché la norma citata impone una valutazione in ordine alla necessità di richiedere il controllo sulle assenze per malattia, al fine di prevenire o contrastare le condotte assenteistiche, la necessità di procedere al controllo non potrà che essere segnalata dal Responsabile della Struttura ove il singolo dipendente presta servizio.

Pertanto, fuori dei casi in cui l'accertamento risulti obbligatorio sin dal primo giorno e dunque quando l'assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (nel qual caso il competente Ufficio Rilevazione Presenze procederà in via autonoma all'invio della richiesta alla competente ASL), il Responsabile della struttura dovrà prendere in esame la condotta complessiva del dipendente, con esclusione di qualsiasi valutazione di carattere personalistico, tenendo conto degli oneri connessi all'effettuazione della visita e, se del caso, richiedere espressamente all'Ufficio Rilevazione Presenze (fax n. 075/585-2389) di procedere in tal senso.

Quanto precede ferma restando la facoltà di questa Amministrazione centrale di procedere autonomamente alla richiesta di vista di controllo sulla base di quanto risulta agli atti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Angela Maria LACAITA

